

Codice A2002C

D.D. 20 gennaio 2025, n. 6

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Designazione di un componente del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, dello Statuto. Avvio della procedura di raccolta delle candidature. Approvazione avviso.



ATTO DD 6/A2000B/2025

DEL 20/01/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

OGGETTO: Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Designazione di un componente del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, dello Statuto. Avvio della procedura di raccolta delle candidature. Approvazione avviso.

- L'Ente Museo Nazionale del Risorgimento italiano è *stato* costituito con regio decreto 8 dicembre 1901, n. 360, quale istituzione senza fini di lucro, con sede permanente presso Palazzo Carignano di Torino;

- l'ente ha lo scopo di raccogliere, studiare, conservare e diffondere la conoscenza, esporre con finalità di studio le testimonianze di ogni genere relative al risorgimento italiano;

- la Regione Piemonte non ha aderito all'Ente, ma ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, il Presidente della Regione o un suo designato è membro di diritto del Consiglio di Indirizzo del Museo;

- ai sensi del medesimo art. 4 dello Statuto dell'ente:

“le funzioni di indirizzo e controllo anche di meroito sulla realizzazione delle attività del Museo sono esercitate dal Consiglio di Indirizzo composta da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, due dei quali nominati dalla Città di Torino, due dall'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, il Presidente della Regione o suo designato e fino a un massimo di quattro cooptati dai cinque precedenti tra personalità e in rappresentanza di enti [...] che possano contribuire alla valorizzazione, funzionamento e diffusione della conoscenza del Museo” (art. 4, comma1);

i membri del Consiglio di indirizzo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili” (art. 4, comma 3);

nel caso di sostituzione parziale dei membri del Consiglio di Indirizzo prima della naturale scadenza, i nominati dureranno in carica il tempo durante il quale avrebbero dovuto tenere l'ufficio i membri surrogati” (art. 4, comma 8);

le cariche del Consiglio di Indirizzo non comportano emolumenti” (art. 4, comma 9)”

Considerato che:

- sono intervenute le dimissioni del componente del Consiglio di Indirizzo designato dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 36 del 12/07/2023;

- con comunicazione a verbale della Giunta regionale del 13/01/2025, il Presidente della Regione ha comunicato che: *“In relazione al Museo Nazionale del Risorgimento il Presidente comunica di voler partecipare al Consiglio di Indirizzo dell'Ente mediante un proprio designato, come previsto dall'art. 4, comma 1, dello Statuto del Museo, disponendo che – stante l'intervenuta nuova*

legislatura con conseguente insediamento dei nuovi organi politici – si proceda con nuovo avviso di selezione pubblica”;

- si rende pertanto necessario avviare una nuova procedura per la designazione di un componente del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 8, dello Statuto dell’Ente;

Quanto sopra premesso, la Direzione regionale Cultura e Commercio indice una selezione pubblica finalizzata alla scelta del soggetto da designare ai sensi dell’art. 4 dello Statuto del Museo Nazionale del Risorgimento italiano.

La Direzione Cultura e Commercio quale ufficio referente per la procedura selettiva, in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 44-29481 del 28.2.2000 (“Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e istituzioni operanti nell’ambito della promozione dell’attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della l.r. 39/95”), ha predisposto:

- l’Avviso pubblico allegato al presente atto per farne parte integrante (allegato A), cui sono allegati:
- il modello di candidatura (allegato A1);
- il modello da utilizzarsi per la presentazione del curriculum in formato europeo (allegato A2).
- il modello di dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 (allegato A3).

Per la designazione del componente del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, dello Statuto del Museo, la scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dal Presidente della Giunta Regionale in base ai criteri di cui alla D.G.R. n. 44-29481 del 28.2.2000, ossia a seguito della *“valutazione delle esperienze personali e professionali specificamente riferite all’oggetto e alle finalità dell’ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi dei soggetti interessati”*.

Le candidature dovranno pervenire a partire dal giorno della pubblicazione degli Avvisi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 24 febbraio 2025 nel rispetto di quanto previsto nell’avviso pubblico.

Ai sensi dell’art. 8, comma 5 della l.r. n. 14/2014 (*“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”*) il procedimento indetto con il presente atto si concluderà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature come indicato nell’Avviso pubblico, mediante istruttoria avente ad oggetto la valutazione dell’ammissibilità e ricevibilità delle candidature.

L’esito dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento, verrà successivamente inviato al Presidente della Giunta Regionale che provvederà, come meglio sopra specificato, alla designazione del componente del Consiglio di Indirizzo di sua competenza.

Si dà atto che con la l.r. n. 28 del 29.11.2021 *“Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale”*, i soggetti nominati ai sensi della l.r. 39/1995 debbano provvedere entro tre mesi dalla nomina al deposito presso la Presidenza del Consiglio regionale di una dichiarazione contenente la propria situazione patrimoniale e tributaria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* (e s.m.i.) (artt. 4 *“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”*, 14 *“Indirizzo politico-amministrativo”* e 16 *“Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”*);
- vista la l.r. n.14/2014 e s.m.i.: *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in*

materia di semplificazione";

- vista la l.r. n. 23/2008 e s.m.i.: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti";
- vista la l.r. n. 39/1995 e s.m.i.: "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati";
- vista la l.r. n. 28/2021 e s.m.i.: "Norme in materia di trasparenza ed obblighi di pubblicazione relativi a ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale";
- visto il Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i.: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");
- visto il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" , modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- visto il D.lgs. n. 39/2013 e s.m.i.: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6/11/2012, n. 190";
- vista la D.G.R. n. 44-29481 del 28.2.2000: "Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. 39/95, sentita la Commissione consultiva per le nomine";

determina

- di indire, per le motivazioni illustrate in premessa, una selezione pubblica per la designazione di competenza regionale di un Consigliere del Consiglio di Indirizzo del Museo Nazionale del Risorgimento italiano, in sostituzione del consigliere dimissionario;
- di approvare l' Avviso relativo alla selezione pubblica di cui all'allegato A al presente atto, di cui fa parte integrante e la correlata modulistica di cui agli allegati A1, A2, A3.
- di stabilire che l'Avviso di selezione pubblica in oggetto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito: <https://bandi.regione.piemonte.it>;
- di stabilire che le candidature dovranno pervenire a partire dal giorno della pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 febbraio 2025, nel rispetto delle modalità e di quanto previsto nell'Avviso stesso;
- di dare atto che il responsabile del procedimento in oggetto è il Direttore della Direzione regionale Cultura e Commercio, dott.ssa Raffaella Tittone;
- di dare atto, per le motivazioni in premessa illustrate, che alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, come indicato nell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, il Responsabile del Procedimento provvederà entro il termine di 30 giorni alla valutazione della ricevibilità e ammissibilità delle candidature pervenute;

- di dare atto che, conclusa la fase istruttoria delle candidature pervenute, la designazione avverrà a cura del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Ente, come specificato in premessa;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal d.lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRETTORE (A2000B - CULTURA E COMMERCIO)
Firmato digitalmente da Raffaella Tittone

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A1_Modello_candidatura.pdf
2. Allegato_A2_CV_formato_europeo_modellodiriferimento.pdf
3. Allegato_A3__dichiarazione_insussistenza_inconferibilità.pdf
4. Allegato_A_Avviso_selezione_pubblica.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Cultura e Commercio
Piazza Piemonte, 1 - Torino

musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it

Il/La sottoscritto/a nato/a

a..... il

residente a c.a.p.

via/c.so

luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza)

.....

Tel..... e-mail

.....

codice fiscale

presenta la propria candidatura per la designazione a:

.....
(specificare l'organo: C. di A., Presidente, Consiglio Direttivo, altro)

.....
(indicare l'Ente, Comitato, altro)

a tal fine

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:

.....

3*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:

.....

4. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:

.....

.....

.....

5*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive (indicare le relative scadenze):

.....

6*. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

carica:..... dal: al:

carica:..... dal: al:

carica:..... dal: al:

carica:..... dal: al:

7. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie (indicare le relative scadenze):.....

8*. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)

9*. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235;

10*. di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui ai capi II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*compilare la dichiarazione di cui al modello A3 allegata alla presente*);

11*. di non trovarsi in alcuno dei casi di inconferibilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

12*. ☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche
☐ di trovarsi

☐ di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge istitutiva (regionale o statale) o dallo Statuto dell'Ente in cui viene effettuata la nomina
☐ di trovarsi

☐ di NON trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
☐ di trovarsi

13. in caso di risposta affermativa al punto **n. 12**, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

14. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità;

16*. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

dichiara altresì

17. di accettare preventivamente la nomina;

18. di impegnarsi a presentare, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, la quale costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (Modello A3);

19. di impegnarsi, nel corso dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

20. di allegare alla presente:

☐ copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità;

☐ *curriculum vitae* in formato europeo (Modello A2);

21. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione.

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza. La dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per un periodo di 5 anni.

Luogo.....

Data.....

Firma

.....

.....

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL GDPR 2016/679 PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

I dati personali da Lei forniti a **Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, Musei e siti Unesco** saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a **Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, Musei e siti Unesco**. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative presente avviso.

L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il **Settore Valorizzazione del patrimonio culturale, Musei e siti Unesco**.

Il Responsabile esterno del trattamento è il **CSI Piemonte**.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.). I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport approvato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta con nota protocollo n.1777 del 5 giugno 2018. I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO DI CANDIDATURA

3. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

5. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

6. Occorre specificare la data di elezione alla carica e la scadenza.

8. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio.

9. In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono candidarsi:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

10-12.

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni

contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

- a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
- b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
 - 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
 - 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
 - 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
- e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
- f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
- g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;
- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali e' assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonche' di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3 Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilita' di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita', possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilita' dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilita' cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui e' stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilita' stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e' equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III Inconferibilita' di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Inconferibilita' di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attivita' professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e' esercitata dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonche' a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8 Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Capo V Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Capo VI Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della

carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Capo VII Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilita' o incompatibilita' di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorita' nazionale anticorruzione, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonche' alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, e' comunicato all'Autorita' nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, puo' formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attivita' svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16 Vigilanza dell'Autorita' nazionale anticorruzione

1. L'Autorita' nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorita' nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, puo' sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonche' segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilita' amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorita'.

3. L'Autorita' nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilita' e incompatibilita' degli incarichi.

Art. 17 Nullita' degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18 Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilita' i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonche' i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto e' pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19 Decadenza in caso di incompatibilita'

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilita' di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilita'.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilita'.

Capo VIII Norme finali e transitorie

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilita' o incompatibilita'

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

incompatibilità' di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22 Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconfiribilità' e incompatibilità'

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilità' e incompatibilità' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società' che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23 Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

11-12.

Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

“1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché' le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società' di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò' sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più' di un Ente, Società' o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.”

Inconfiribilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

“1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché' nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale.”

16.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

“(omissis)

Art. 6 Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.».

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2-bis. Il decreto di scioglimento del consiglio, disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad una massimo di quindici mesi.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



Nome

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]

Indirizzo

[Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

[Giorno, mese, anno]

**ESPERIENZA
ATTUALE**

LAVORATIVA

• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

**ESPERIENZA
PREGRESSA**

LAVORATIVA

• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.]

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

[Indicare la madrelingua]

ALTRE LINGUA

[Indicare la lingua]

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc]

Luogo.....

Data.....

Firma.....

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Cultura e Commercio
Piazza Piemonte, 1 – TORINO

culturcom@cert.regione.piemonte.it

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA' PREVISTE DAL D.LGS. 39/2013
(da trasmettere in allegato al modello di candidatura)**

Il/La sottoscritto/a

nato/a..... il

residente aC.a.p.

via/c.so

ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e ai fini della seguente nomina/designazione:

Ente:

Organo:

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di **INCONFERIBILITA'** previste dagli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013; a tal fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4 e 7 dichiara inoltre:

Incarico o carica ricoperta	Amministrazione o ente presso cui si svolge l'incarico o si ricopre la carica	Tipologia di carica o incarico	Data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica	Termine di scadenza o di eventuale cessazione

Con riferimento alle cause di **INCOMPATIBILITA'** previste dal D. lgs 39/2013 (artt. 9, 11 e 13)

DICHIARA, inoltre:

1. ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. 39/2013

☐ di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Piemonte

ovvero

☐ di svolgere in proprio la seguente attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Piemonte

2. ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. lgs. 39/2013

☐ di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato, commissario straordinario del Governo di cui all' *articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

☐ di non essere componente della Giunta o del Consiglio della Regione Piemonte

☐ di non essere componente della Giunta o del Consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, della Regione Piemonte

☐ di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte (art. 11, comma 2, lett. c)

☐ di non ricoprire la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione (art. 13, comma 2, lett. c)

ovvero

☐ di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui agli artt. 11 e 13 del D. lgs. 39/2013

3. ☐ di non trovarsi in alcuna altra situazione di incompatibilità di cui al D. lgs. 39/2013

ovvero

☐ di trovarsi nella seguente causa di incompatibilità prevista dal D. lgs. 39/2013:

In presenza di cause di incompatibilità, il sottoscritto dichiara di essere disponibile a rimuoverle entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di intervenuta nomina/designazione, dandone immediato avviso alla Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti UNESCO e, per conoscenza, alla Presidenza della Giunta regionale Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

Il dichiarante si impegna, nel corso dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d. lgs. 39/2013 ed a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e/o incompatibilità dandone immediato avviso alla Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti UNESCO e, per conoscenza, alla Presidenza della Giunta regionale – Gabinetto del Presidente della Giunta regionale .

Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet della Giunta Regionale del Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente".

Luogodata

Il dichiarante

.....

SI RICORDA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNA FOTOCOPIA LEGGIBILE NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA', IN CONFORMITA' ALL'ART. 38 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Avviso pubblico per la designazione di competenza regionale di un Consigliere del Consiglio di Indirizzo del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, ex art. 4, comma 8, dello Statuto dell'Ente. Presentazione delle candidature

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39, recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte ed i soggetti nominati" e s.m.i. e ai sensi l'articolo 4, comma 1 e comma 8, dello Statuto del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, essendo intervenute le dimissioni del componente del Consiglio di Indirizzo designato dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 36 del 12/07/2023 ed avendo il Presidente della Regione comunicato di voler partecipare al Consiglio di Indirizzo dell'Ente mediante un proprio designato, come previsto dall'art. 4, comma 1, dello Statuto del Museo, l'Amministrazione regionale – intervenuta nuova legislatura con insediamento dei nuovi organi politici – deve procedere con il presente avviso.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'ente sono organi dello stesso:

il Consiglio di Indirizzo

il Consiglio di Gestione

il Presidente

il Collegio dei revisori.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, il Consiglio di indirizzo è composto:

"da un minimo di cinque membri a un massimo di nove membri, due dei quali nominati dalla Città di Torino, due dall'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, il Presidente della Regione o suo designato e gli altri, fino a un massimo di quattro, cooptati dai cinque precedenti tra personalità e in rappresentanza di enti che possano contribuire alla valorizzazione, funzionamento e diffusione della conoscenza del Museo" (art. 4, comma 1);

"I membri del Consiglio di indirizzo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili " (art. 4, comma 3);

"Nel caso di sostituzione parziale dei membri del Consiglio di Indirizzo prima della naturale scadenza, i nominati dureranno in carica il tempo durante il quale avrebbero dovuto tenere l'ufficio i membri surrogati" (art. 4, comma 8).

Si precisa inoltre che, ai sensi della Legge 122/2010, art. 6, comma 2 (e come previsto dall'art. 4 dello Statuto: *"Le cariche del Consiglio di Indirizzo non comportano emolumenti"*), i membri del Consiglio di indirizzo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

La scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli interessati, ai sensi dell'art. 4, dello Statuto del Museo, sarà effettuata dal Presidente della Giunta Regionale in base ai criteri di carattere generale assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28.02.2000 "Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 39/95, sentita la Commissione Consultiva per le Nomine". Tali criteri consistono *"prioritariamente nella valutazione delle esperienze personali e professionali specificatamente riferite all'oggetto e alle finalità dell'ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi"*.

L'istanza di candidatura (Allegato A1), corredata del Curriculum vitae (Allegato A2) e della dichiarazione relativa alle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 (allegato A3), deve pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:

musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it

inviando:

- Modello di candidatura (allegato A1), completo del Curriculum vitae (Allegato A2) e della dichiarazione relativa alle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 (allegato A3);
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

I documenti sopra indicati devono essere inviati in un'unica mail avente ad oggetto:

Candidatura_Consiglio_Risorgimento_Cognome

ma in due file separati, esclusivamente in formato pdf. Ciascun documento non dovrà superare i 10Mb.

Non è ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici regionali.

Le candidature devono comunque pervenire entro il termine ultimo delle ore 12.00 di lunedì 24 febbraio 2025.

Non saranno ammesse le candidature:

- inoltrate con mezzi diversi da quello sopra citato;
- in formato diverso dal pdf;
- contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente comunicato e/o incompleti;
- mancanti di sottoscrizione nella domanda di candidatura e/o nel curriculum vitae e/o nella dichiarazione di incompatibilità/inconferibilità ex D.Lgs. n. 39/2013.

L'Amministrazione regionale non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La candidatura, oltre ai dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo e-mail), deve contenere o essere corredata del curriculum personale del candidato da cui risulti, a pena d'irricevibilità, il titolo di studio posseduto, l'attività lavorativa attuale e pregressa, le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati del casellario giudiziale, come meglio descritto negli allegati A1 e A2.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca

della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235, come da modelli allegati (A1, A3).

Le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, nonché le ulteriori istruzioni per la presentazione delle dichiarazioni di cui al citato decreto, sono contenute nell'informativa allegata al Modello di candidatura (Allegato A1).

Tutte le dichiarazioni rese, ed in particolare quella concernente l'assenza (o la presenza) di condanne penali o di carichi pendenti, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. in parola per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si significa fin d'ora che, rispetto al designato, verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto della stessa si procederà d'ufficio a notificare l'Autorità penale, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione regionale di adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell'incarico conferito.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 28 del 29.11.2021 i soggetti nominati ai sensi della l.r. n. 39/1995 soggiacciono all'obbligo di provvedere, entro tre mesi dalla nomina, al deposito presso la Presidenza del Consiglio regionale di una dichiarazione contenente la propria situazione patrimoniale e tributaria.

I dati personali e le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR 2016/679 e s.m.i., esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione regionale Cultura e Commercio, Dott.ssa Raffaella Tittone.

La modulistica da utilizzarsi per la presentazione della candidatura è reperibile sul sito:
www.bandiregione.piemonte.it

Il Direttore
Raffaella Tittone